

REGOLAMENTO N. 131/63/CEE DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1963****che modifica il regolamento n. 91 della Commissione relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di alcuni tipi di farine, semole e semolini****LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione d'una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare i suoi articoli 19, paragrafo 2, comma a) e 20, paragrafo 2,

Considerando che l'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento n. 19 permette, in caso d'esportazione di farine, semole e semolini verso i paesi terzi, di coprire con una restituzione la differenza fra i corsi praticati sul mercato mondiale ed i prezzi dello Stato membro esportatore, alle condizioni adottate seguendo la procedura di cui all'articolo 26 del predetto regolamento; che queste condizioni sono state stabilite nel regolamento n. 91 della Commissione relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di alcuni tipi di farine, semole e semolini ⁽²⁾, modificato dal regolamento n. 19/63/CEE ⁽³⁾;

Considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 91 fissa la quantità di prodotto di base sulla quale viene calcolata la restituzione all'atto dell'esportazione di farine di frumento o di spelta e di frumento segalato; che tale quantità viene fissata a 1.020 kg per 1.000 kg di farine che

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 132/63/CEE DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 1963****che modifica il regolamento n. 89 della Commissione per quanto riguarda la determinazione dei prezzi franco frontiera****LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

hanno un tenore in cenere superiore a 1.650 milligrammi per 100 grammi di farine;

Considerando che l'assenza di un limite massimo per il tenore in cenere delle farine che possono beneficiare d'una restituzione all'esportazione può causare l'esportazione di prodotti aventi un tenore in cenere superiore a quello del cereale di base; che questa possibilità porta a delle distorsioni di concorrenza e che conviene quindi fissare un limite superiore per il tenore in cenere dei prodotti che, in quanto farine, possono beneficiare d'una restituzione all'esportazione;

Considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**Articolo 1**

I termini « oltre 1.650 » di cui all'articolo 4 paragrafo 1, ultima riga, del regolamento n. 91 sono sostituiti dai termini « da 1.650 sino a 1.900 incluso ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione d'una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 3,

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 66 del 28 luglio 1962, pag. 1904/62.

⁽³⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 35 del 6 marzo 1963, pag. 530/63.